

Decreto Emergenze. Posizionamento di ANBI e proposte emendative.

Nel contesto del decreto Emergenze in corso di conversione, all'articolo 2, dedicato alla crisi idrica, le proroghe di termini disposte dai commi 5 e 6 valgono a fornire temporaneo sollievo alle difficoltà operative nascenti da processi di riforma che ancora non riescono andare un corretto contemperamento delle esigenze collettive ed individuali, ambientali e produttive in gioco nel multiforme settore della gestione delle risorse idriche.

In particolare, al fine di fronteggiare la crisi idrica, il comma 5 modifica l'art. 7, comma 1, del D.L. 39/2023, - proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023, e cioè fino alla prevista data di entrata in vigore del D.P.R. di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

Ebbene, si conviene che il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate ed affinate rappresenti una misura ambientale che ha lo scopo fondamentale di diminuire il prelievo di acqua dai corpi idrici per tutelarne lo stato quali-quantitativo e di preservare, in una logica di economia circolare, le acque di elevata qualità per l'uso prioritario potabile.

A tal fine, però, è necessaria la cooperazione di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera idrica e che sono chiamati a prestare

le proprie competenze tecniche affinché l'acqua affinata sia utilizzabile in sicurezza in agricoltura.

Innanzitutto, la strutturazione di tale coordinamento operativo non si esaurisce con il raggiungimento da parte del gestore dell'impianto di affinamento del c.d. "punto di conformità" e, quindi, con la consegna ad altro soggetto delle acque depurate per essere poi destinate al riutilizzo.

Essa, infatti, contempla la costruzione di un quadro di relazioni ben definite in termini di responsabilità ed obiettivi tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso, compresi, quindi, i Consorzi di bonifica e irrigazione, prevedendo investimenti e precise regole di collaborazione.

I Consorzi di bonifica e irrigazione, in qualità di soggetti titolari della concessione di trasporto delle acque ai fini del convogliamento, si trovano a dover svolgere una funzione di controllo della qualità di tutti i parametri chimico-fisici previsti dai documenti allegati al Regolamento. In conseguenza, ne derivano dei profili di responsabilità dei Consorzi rispetto alle verifiche da loro effettuate a tutela dell'utilizzo da parte degli agricoltori utilizzatori.

Un esempio tra i tanti della delicatezza di tale ruolo di responsabilità è rappresentato dalla presenza nelle acque affinate di una certa concentrazione di elementi fertilizzanti, quali l'azoto e il fosforo, è spesso invocata dai "promotori del riutilizzo" come una utilità importante del riuso di tali acque in agricoltura.

Invero, non è sempre positiva, come dimostra la delicata disciplina vigente in agricoltura in materia di nitrati e di fertilizzanti, in quanto questi elementi, a fronte del rischio di percolazione nelle falde freatiche e di lisciviazione nei corsi d'acqua fino al mare, possono

diventare inquinanti e principali responsabili del fenomeno di eutrofizzazione delle acque dolci e salate.

Inoltre, il servizio di convogliamento ed adduzione da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione necessita di una puntuale programmazione in quanto non tutte le acque affinate possono essere indifferentemente utilizzate dalle diverse tipologie di colture in atto nel distretto irriguo ma devono essere rispettate le prescrizioni contenute nei documenti allegati al Regolamento 2020/741/UE che ne distinguono i recapiti, ad esempio se coltura destinata all'uso alimentare o meno.

È evidente, quindi, che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono chiamati a svolgere un'ulteriore funzione di verifica anche nella pianificazione di utilizzo delle acque affinate, distinguendone e differenziandone i recapiti finali.

Gli elementi sopra esposti, e molti altri da considerare ulteriormente, rendono evidente la necessità di ricomprenderli all'interno del Piano di Gestione dei Rischi, la cui strutturazione deve essere condivisa tra tutti i soggetti che fanno parte della filiera, al fine di prevedere rischi e pericoli, le necessarie prescrizioni e le misure correttive.

In sostanza, la disciplina in materia di riutilizzo delle acque reflue affinate dettata dal Reg. 2020/741/UE conferisce ai Consorzi di bonifica e irrigazione, nel legame con i propri associati (aziende agricole e cittadini), attraverso la gestione coordinata del sistema di adduzione delle tubazioni e dei canali, le ulteriori funzioni sopra richiamate che rappresentano un ulteriore costo in termini di gestione e di investimenti dedicati.

È evidente, pertanto, l'importanza di concretizzare in maniera effettiva e trasparente la collaborazione tra i diversi soggetti all'interno della filiera del riutilizzo, **riconoscendo in sede di predisposizione della**

regolamento attuativo ministeriale, il ruolo attivo svolto dai Consorzi di bonifica e irrigazione evitando di banalizzarne il ruolo come semplici destinatari dell'utilizzo dell'acqua trattata, tenuti peraltro nell'interesse dei propri associati, al versamento di un canone di servizio all'ente gestore dell'impianto di affinamento.

Auspicando una seria volontà di concertazione nei confronti tecnici propedeutici all'emanazione del regolamento ministeriale in parola, si propone di **prorogare di un'ulteriore anno il regime transitorio nella gestione della acque reflue**.

* * *

Invece, riguardo al comma 6, dello stesso articolo 2, che modifica l'art. 21-bis, comma 1, del D.L. 21/2022, al fine di prorogare, dal 30 giugno 2025 al 31 ottobre 2025, il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, delle **sperimentazioni sul deflusso ecologico**, si ritiene che anche questa dilazione sia insufficiente ad ovviare, con una crisi idrica in corso, alle difficoltà di adeguamento delle opere e delle pratiche manutentive ed operative connesse all'avviamento nel nuovo regime della gestione della risorsa idrica.

Infatti, per aggiornare e implementare i deflussi ecologici a seguito delle sperimentazioni è necessario attuare degli adeguamenti tecnici nelle opere di restituzione che consentano, a valle delle derivazioni, il rilascio dei deflussi ecologici definiti proprio a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, cioè variabile nel tempo, e fatti salvi i regimi di deflusso ecologico già fissati, nei dispositivi tecnico-normativi (ad es. disciplinari e piani di gestione o di tutela), sulla base di indagini sito specifiche conformi alle indicazioni

nazionali vigenti, con particolare riferimento al metodo MesoHABSIM (sviluppato da collaborazione tra l'ISPRA e il Politecnico di Torino).

Gli **adeguamenti tecnici richiedono un tempo di attuazione che si stima essere di un anno e mezzo e quindi con scadenza al 30 giugno 2026**. Tale data rappresenta, altresì, il limite temporale per poter consentire di inserire i risultati dell'adeguamento suddetto all'interno del Piano di gestione in disegno e di poter procedere alla partecipazione pubblica, in conformità alle norme, poiché il ciclo di gestione distrettuale e la finalizzazione del Piano di gestione distrettuale si concludono il 22 dicembre 2027.

Di conseguenza, si auspica che il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico debba essere prorogato ulteriormente fino al 30 giugno 2026.

Per questi motivi si propongono i seguenti

A.C. 2184 -**EMENDAMENTI****Art. 2**

All' art.2, comma 5, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

All' art.2, comma 6, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».